

**DELIBERAZIONE 1 FEBBRAIO 2018  
43/2018/R/GAS**

**CRITERI DI REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS  
NATURALE PER GLI ANNI 2018 E 2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1005<sup>a</sup> riunione del 1 febbraio 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come modificato con la decisione della Commissione, del 10 novembre 2010;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente integrato;
- il decreto ministeriale 22 dicembre 2000;
- il decreto ministeriale 29 settembre 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09 e il relativo Allegato A (di seguito: RQTG 2010-2013);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009 - ARG/gas 184/09 e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG 2010-2013);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 514/2013/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG 2014-2017);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 602/2013/R/GAS) e il relativo Allegato A e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: RQTG 2014-2017);

- la deliberazione dell'Autorità 17 aprile 2014, 177/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 282/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2014, 636/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A di adozione del Piano strategico dell'Autorità per il quadriennio 2015-2018 (di seguito: Piano strategico 2015-2018);
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2015, 154/2015/R/GAS;
- il documento per la consultazione 2 aprile 2015, 155/2015/ R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 250/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM, e il relativo Allegato A (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2017, 82/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 82/2017/R/GAS);
- il documento per la consultazione 8 giugno 2017, 413/2017/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 413/2017/R/GAS);
- la deliberazione 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 575/2017/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 602/2013/R/GAS, l'Autorità ha approvato la Parte I, del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il quarto periodo di regolazione (1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017), recante i criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale in materia di sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio (RQTG 2014 – 2017);
- con la deliberazione 514/2013/R/GAS, l'Autorità ha approvato la Parte II, del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il quarto periodo di regolazione (1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017), recante i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale (RTTG 2014 – 2017);
- con il 31 dicembre 2017 si è concluso il periodo di vigenza del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 82/2017/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto del gas naturale, per il quinto periodo di regolazione (5PRT);
- nell'ambito della deliberazione 82/2017/R/GAS, l'Autorità ha previsto, tra l'altro, la possibilità di far decorrere la validità del 5PRT successivamente all'anno 2018, anche al fine di integrare compiutamente nel quadro regolatorio nazionale le

disposizioni del Codice di rete europeo relativo alle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas e, contestualmente, ha evidenziato per il 5PR, con riferimento alla qualità del servizio di trasporto, la necessità di:

- a) rafforzare le disposizioni in materia di sicurezza del servizio;
  - b) aggiornare le disposizioni in materia di continuità del servizio, con particolare riferimento al servizio di trasporto alternativo del gas naturale mediante carro bombolaio e monitoraggio della pressione presso i punti di riconsegna della rete di trasporto;
  - c) semplificare la disciplina della qualità commerciale;
- inoltre, con la medesima deliberazione 82/2017/R/GAS, l’Autorità ha previsto espressamente che le disposizioni in materia di qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale siano definite in coerenza con le tariffe e i corrispettivi per l’accesso e l’erogazione del servizio;
  - con il documento per la consultazione 413/2017/R/GAS, l’Autorità ha presentato l’inquadramento generale e le linee di intervento per la definizione dei criteri di regolazione delle tariffe e della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il 5PRT; e che, in particolare, nell’ambito di tale documento di consultazione, incentrato prevalentemente sulle linee di intervento in materia di regolazione tariffaria, sono state consultate le tematiche relative (i) alla proroga dei criteri di regolazione tariffaria del quarto periodo di regolazione e (ii) alla decorrenza del 5PRT;
  - con la deliberazione 575/2017/R/GAS, l’Autorità ha prorogato, per gli anni 2018 e 2019, le disposizioni di cui alla RTTG 2014-2017, integrate con le disposizioni in materia di misura di cui all’articolo 2 della deliberazione 514/2013/R/GAS, salvo quanto precisato nell’ambito della medesima deliberazione 575/2017/R/GAS.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- a decorrere dal periodo di regolazione 2010-2013, le regolazioni della qualità e delle tariffe del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale seguono il medesimo periodo regolatorio; infatti, dal periodo di regolazione 2010-2013, la RQTG 2010-2013 e la RTTG 2010-2013 (e per il periodo 2014-2017 la RQTG 2014-2017 e la RTTG 2014-2017) costituiscono rispettivamente la Parte I e la Parte II di un più ampio e organico testo denominato “*Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale*” (TUTG);
- non si riscontrano elementi oggettivi tali da giustificare, per il 5PRT, un mutamento di tale assetto della regolazione introducendo disallineamenti tra il periodo di regolazione della qualità e quello delle tariffe; pertanto, la decorrenza del 5PRT dal 2020, disposta dall’Autorità con deliberazione 575/2017/R/GAS, sebbene formalmente faccia espresso riferimento alla sola regolazione delle tariffe, deve essere evidentemente si intesa, per ragioni di coerenza, riferita anche alla regolazione della qualità del servizio;

- peraltro, il dato testuale della deliberazione 575/2017/R/GAS, nel fare espresso riferimento alla sola RTTG 2014 – 2017, potrebbe ingenerare confusione tra operatori e utenti sulla disciplina applicabile in tema di qualità, nelle more del procedimento avviato con la deliberazione 87/2017/R/GAS.

**RITENUTO CHE:**

- sia pertanto opportuno confermare, in un’ottica di stabilità e continuità regolatoria, e al fine di evitare situazioni di incertezza applicativa, che le regolazioni della qualità e delle tariffe del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale continuino a seguire il medesimo periodo regolatorio;
- sia pertanto necessario prevedere in modo espresso la proroga, per gli anni 2018 e 2019, delle disposizioni di cui alla RQTG 2014-2017;
- sia altresì opportuno rinviare agli esiti di specifiche consultazioni, nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione 82/2017/R/GAS, la possibile adozione di correttivi alla RQTG, fin dal 2019

**DELIBERA**

1. di prorogare, per gli anni 2018 e 2019, la regolazione in tema di qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2014-2017, adottando la Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale (TUTG), recante la “*Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019*”, allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

1 febbraio 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*